

Pistoia, 10/05/2019

A tutti i soci

### **Oggetto: Cessione a turisti extraUE – Fatturazione ed IVA**

L'art. 38-quater, DPR n. 633/72 consente ai turisti extraUE di acquistare beni in Italia senza applicazione dell'IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell'IVA assolta, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il turista deve essere un soggetto "privato" domiciliato / residente in uno Stato extra-UE;
- l'acquisto deve essere di importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA compresa) e per lo stesso deve essere emessa fattura nella quale, oltre ai consueti dati, vanno indicati anche gli estremi del documento di riconoscimento del viaggiatore;
- i beni acquistati devono essere destinati all'uso personale / familiare;
- i beni devono essere trasportati fuori dall'UE entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, nei bagagli personali del turista (anche se "con bagaglio appresso" ovvero con "bagaglio non accompagnato"). La materiale uscita dei beni dal territorio UE deve risultare dal visto apposto / rilasciato dalla Dogana di uscita (nazionale o di altro Stato UE);
- la fattura vistata deve essere restituita al commerciante entro il 4° mese successivo a quello di effettuazione della cessione.

Al ricorrere di tale fattispecie, il cedente può scegliere di:

- emettere una fattura non imponibile ex art. 38-quater, comma 1, DPR n. 633/72;

ovvero

- emettere una fattura con IVA, come previsto dal comma 2 del citato art. 38-quater.

A tal fine, nel corso del tempo, si è diffusa la prassi di utilizzare i servizi messi a disposizione nei punti di uscita dal territorio UE / aeroporti da parte delle società di "tax refund" che provvedono a rimborsare l'IVA al turista extraUE e ad inoltrare la fattura vistata al cedente.

Per le cessioni in esame l'art. 4-bis, DL n. 193/2016 ha introdotto a decorrere dall'1.9.2018 l'obbligo di fatturazione elettronica tramite il sistema OTELLO 2.0, con il quale viene prodotto il "visto uscita" (digitale) del bene dall'UE.

Recentemente, rispondendo ad uno specifico interpello, l'Agenzia delle Entrate con la Risposta 2.4.2019, n. 93 ha chiarito che: il cedente è obbligato ad emettere fattura se questa è richiesta dal cliente prima dell'emissione dello scontrino. In altre parole, quindi, il cedente non può rifiutarsi di emettere fattura se richiesta dal cliente.

In merito preme evidenziare che nella Risposta n. 93 in esame l'Agazia sottolinea che per le operazioni in esame vige l'obbligo di emissione della fattura elettronica tramite OTELLO 2.0. Conseguentemente, si può desumere che a fronte della cessione e conseguente richiesta di fattura da parte del turista extraUE, il cedente deve essere in grado di emettere la fattura con tale modalità.

Ciò non toglie che all'esercente resta la facoltà di scegliere di non effettuare la cessione, evitando così di trovarsi a dover adempiere ai relativi obblighi; l'acquirente, nel caso in cui sia in possesso di una fattura con IVA per la quale, a seguito di visto della Dogana, ha diritto ad essere rimborsato, non è obbligato a rivolgersi ad una società di "tax refund". In altre parole, l'acquirente per "recuperare" l'IVA assolta sugli acquisti in esame può scegliere di:

- provvedere direttamente ad ottenere il visto della Dogana e a richiedere al cedente il rimborso dell'IVA;
- rivolgersi ad una società di "tax refund" per ottenere più velocemente il rimborso spettante.

Per maggiori informazioni rimane a disposizione l'Ufficio Fiscale.